



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

Allegato 1



STATUTO REGISTRATO A GORIZIA II

al n. 26 vol. sario 3 Atti Privati

Titolo I

Liquidati Euro

Disposizioni Generali – Finalità ed Attività – Responsabilità

IL FUNZIONARIO
Annunzio Podbersig

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

* firma su delega del Direttore Provinciale

1)- E' costituita, tra disabili, genitori, familiari, tutori e amministratori di sostegno di persone con disabilità e tutti coloro che vogliono aderire condividendone le finalità, una libera e democratica associazione denominata

"GE.CO. Genitori Consapevoli – Associazione Famiglie di Disabili" (d'ora in avanti denominata solamente "GE.CO.").

GE.CO. è un'associazione non riconosciuta.

L'Associazione, a decorrere dall'avvenuta istituzione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed in forza dell'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, aggiunge alla propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo APS così assumendo la denominazione

"GE.CO. Genitori Consapevoli – APS Famiglie di Disabili" (d'ora in avanti denominata solamente "GE.CO. APS").

1

L'Associazione inoltre indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2)- L'Associazione ha sede legale nel Comune di GORIZIA.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto, in tal caso gli associati dovranno essere tempestivamente informati del trasferimento della sede anche con comunicazione a mezzo di sistemi informatici.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.

3)- L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta per decisione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 – Statuto – Regolamento interno

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi e dei principi generali che regolano l'ordinamento giuridico italiano. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Carattere associativo – Finalità

- 1)- L'Associazione è apartitica e aconfessionale, ha struttura democratica, **è senza scopo di lucro e svolge** in via esclusiva o in via principale **attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti solo CTS) e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2)- L'Associazione **deve essere costituita da un numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale**; qualora il numero degli associati sia inferiore si dovrà procedere come indicato dall'art. 35 co 1-bis del CTS.
- 3)- L'Associazione opera **prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.**
- 4)- L'Associazione nel proprio ordinamento interno e nella propria amministrazione si richiama ai principi di democraticità, solidarietà, pluralismo, pari opportunità, uguaglianza, elettività e gratuità delle cariche sociali.
- 5)- L'Associazione è costituita ed opera nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti solo CTS) e sue successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile secondo quanto previsto dall'ordinamento italiano.

2

Art. 4 – Attività associative

- 1)- L'Associazione si propone di esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di **interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come indicate all'art. 5 comma 1 del CTS nelle seguenti lettere.**
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e succ. modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e succ. modificazioni;

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 06 giugno 2001, e succ. modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e succ. modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e succ. modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2)- L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle generali sopra elencate come secondarie e strumentali, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del CTS con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente Statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

Art. 5 – Scopi associativi

L'Associazione si propone di:

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

- 1)- assimilare, promuovere ed attuare tutti i principi e i contenuti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con L. 18/2009.
- 2)- Adoperarsi al fine di tutelare e migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili e delle loro famiglie, con particolare attenzione al percorso in età evolutiva, sperando a tal fine tutti gli strumenti consentiti dalla legge.
- 3)- Promuovere in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di *"presa in carico globale e continuativa"* per mezzo di progetti personalizzati ex art. 14 L. 328/2000.
- 4)- Recepire i problemi inerenti la realtà concreta e le situazioni peculiari delle persone con disabilità, delle diverse specifiche tipologie di disabilità e di tutte complessivamente, al fine di perseguirne una efficace e durevole soluzione.
- 5)- Promuovere l'autorappresentazione e garantire l'autodeterminazione delle persone con disabilità fornendo e/o richiedendo in tutte le sedi e a tutti gli enti preposti i sostegni necessari al fine di aiutare i disabili a diventare il più possibile autonomi individualmente, socialmente ed economicamente.
- 6)- Creare un collegamento e raccordo stabile tra i familiari e caregivers di persone con disabilità allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti alle diverse condizioni di disabilità promuovendo e sostenendo il reciproco aiuto e solidarietà anche mediante la divulgazione di informazioni e documenti utili a tal fine.
- 7)- Stabilire e curare rapporti e collegamenti con enti pubblici (amministrazioni pubbliche, autorità sanitarie, enti territoriali e locali, istituzioni scolastiche) e privati (istituzioni, fondazioni, associazioni di solidarietà, di assistenza socio sanitarie, riabilitative, istituti e associazioni culturali e artistiche, associazioni sportive, associazioni di volontariato, cooperative sociali ecc.), con particolare riguardo ad associazioni già presenti sul territorio, al fine di sviluppare azioni comuni su obiettivi convergenti usufruendo così di tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie, organizzative disponibili.
- 8)- Collaborare attivamente con tutti gli Enti preposti affinché vengano garantiti quegli interventi abilitativi e riabilitativi di tipo sanitario, socio-sanitario, educativo e socio-educativo e di inclusione scolastica, sociale e lavorativa che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e nei livelli essenziali di prestazione (LEP) in quanto diritti soggettivi sempre esigibili ed irrinunciabili;
- 9)- Promuovere iniziative, anche scientifiche e di ricerca, atte a sensibilizzare ed informare la pubblica opinione sui vari problemi che la condizione di disabilità comporta.

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



- 8)- Promuovere iniziative atte a favorire il benessere fisico e psichico delle persone con disabilità, nonché atte a potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzandone le qualità intellettuali, lavorative, artistiche e sportive e ad affermarne la dignità garantendo loro il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento ed all'integrazione sociale.
- 9)- Promuovere, costituire, gestire ed amministrare attività, strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, socio-educativi, assistenziali, formativi, di orientamento ed addestramento lavorativo-professionale e di lavoro protetto, sportivi e ludico-motori.
- 10)- Promuovere ed organizzare corsi ed iniziative per concorrere alla formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento sia dei professionisti della abilitazione e riabilitazione, sia degli educatori e degli assistenti alla persona, nonché dei docenti per le varie tipologie di disabilità.
- 11)- Gestire, anche mediante sezioni distaccate, spazi ludici, finalizzati all'integrazione tra soggetti con difficoltà e non, nonché attività di assistenza fisica o riabilitativa negli ambiti richiesti.
- 12)- Vigilare, promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari e caregiver affinché gli stessi non vengano defraudati dei normali diritti civili e perché tali diritti vengano, costantemente, e di volta in volta nelle diverse circostanze, riconosciuti pari a quelli di cui tutti pienamente godono, sia come persone, sia come cittadini con pari dignità umana e giuridica.
- 13)- Promuovere azioni in campo culturale e sociale aventi lo scopo di agevolare una reale inclusione delle persone con disabilità all'interno della Società;
- 14)- Vigilare ed operare anche in giudizio affinché le leggi e tutte le disposizioni a favore dei disabili vengano, in tutte le circostanze, opportunamente, correttamente e pienamente interpretate ed applicate.

Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente Statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni anche modali.

Art. 6 – Responsabilità ed assicurazione

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

- 1)- Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, come previsto dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili, oltre all'Associazione stessa con il proprio patrimonio, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2)- **I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo ed il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del CTS.**
- 3)- L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo II

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art. 7 – Patrimonio – destinazione – assenza di scopo di lucro

- 1)- Il Patrimonio dell'Associazione è formato.
 - dalle seguenti entrate,
 - a) quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari di associati o di terzi;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi ex art. 7 del CTS;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del CTS;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS o di altra norma vigente in materia;
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili o mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, da tutti gli associati.
- 2)- **Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**



3)- E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo III

Associati

Art. 8 – Norme sull'ordinamento interno

1)- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2)- Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 9 – Gli Associati

1)- Possono aderire all'Associazione le persone disabili, i genitori, familiari e tutori di disabili, gli amministratori di sostegno, nonché tutte le persone fisiche o le APS o gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro che, condividendo e aderendo alle finalità e agli scopi della stessa, intendono collaborare al loro perseguimento.

2)- Possono essere ammessi come associati anche i minorenni purché abbiano compiuto 14 anni.

3)- Possono essere ammessi come associati oltre alle Associazioni di Promozione Sociale anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS.

4)- Gli Enti giuridici (APS, altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro) sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di Amministrazione dell'ente stesso.

5)- Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo previsto per legge come indicato all'art. 3 comma 2 del presente Statuto.

6)- Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per decesso o scioglimento dell'Ente, per recesso o per esclusione.

7)- Ad alcuni associati che si sono distinti per particolari meriti può essere attribuita la qualifica di "socio onorario" su proposta del Consiglio Direttivo e a seguito di deliberazione dell'Assemblea che decide anche sull'eventuale esenzione dell'associato dal pagamento della quota sociale.

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



Art. 10 – Procedura di ammissione

- 1)- Ai fini dell'adesione all'Associazione chiunque ne abbia interesse può presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è l'organo sociale deputato a decidere sull'ammissione degli associati. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente condivide le finalità e gli scopi dell'Associazione e si impegna ad accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 2)- Il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo **criteri non discriminatori, di ragionevolezza e coerenti con le finalità e gli scopi perseguiti e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.**
- 3)- L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 4)- L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. L'interessato può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere per iscritto (con raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento indirizzata al Presidente) che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri il quale ha l'obbligo di garantire all'istante il diritto al contraddittorio ed il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza per pronunciarsi con provvedimento scritto e motivato da comunicarsi sempre per iscritto al ricorrente.
- 5)- Le domande di ammissione presentate da minorenni (che abbiano compiuto i 14 anni di età) dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale, quest'ultimo rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 11 – Diritti e doveri degli associati – quota associativa

- 1)- Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di essere eletti negli organi sociali;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

(quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione, o in altro luogo ritenuto idoneo, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2)- Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, anche nei rapporti fra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali, rispettandone e tutelandone il nome e le attività;
- b) adoperarsi, al massimo delle proprie capacità, competenze personali e disponibilità di tempo, per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi scopi;
- c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) tenersi aggiornati sulle disposizioni emanate, di volta in volta, dagli organi associativi;
- e) comunicare, oltre al loro nominativo, gli altri dati e notizie necessarie per l'espletamento delle attività e il perseguimento dei fini dell'Associazione al Consiglio Direttivo. I dati comunicati verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy;
- f) versare la quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno solare.

3)- Le quote associative annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di gennaio di ogni anno; il relativo importo viene stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. La validità delle quote sociali scade il 31 dicembre di ogni anno. Il socio che esercita il diritto di recesso in corso d'anno o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso. **Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili a nessun titolo né rivalutabili.**

9

Art. 12 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1)- La qualità di associato si perde per recesso volontario. Ogni associato, persona fisica o ente, può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto dal momento della conferma della ricezione della comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo che provvederà alle necessarie annotazioni sul libro degli associati.

2)- L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



- a) comportamenti non conformi allo spirito, alle finalità e agli scopi dell'Associazione, anche nei rapporti fra associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o previsti dalle deliberazioni degli organi sociali, compreso il mancato versamento per due anni solari della quota associativa annuale a fronte di richiesta scritta in tal senso formulata dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente dell'associazione;
- c) aver arrecato danni morali o materiali all'Associazione da considerarsi gravi rispetto alle finalità, agli scopi e al patrimonio dell'Associazione stessa;
- d) essersi reso indegno di appartenere all'Associazione;
- e) non aver adempiuto agli obblighi assunti verso l'Associazione;

L'esclusione del socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro tale decisione l'associato escluso potrà chiedere per iscritto (con raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento indirizzata al Presidente) che si pronunci il Collegio dei Probiviri il quale ha l'obbligo di garantire all'istante il diritto al contraddittorio ed il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza per pronunciarsi con provvedimento scritto e motivato da comunicarsi sempre per iscritto al ricorrente. Fino alla decisione del Collegio dei Probiviri il socio interessato dal provvedimento di esclusione deve ritenersi sospeso dall'Associazione: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il Consiglio Direttivo provvederà alle necessarie annotazioni sul libro degli associati.

3)- L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Volontari – Lavoratori retribuiti

Art. 13 – I Volontari

1)- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2)- I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



- 3)- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 4)- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5)- L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 6)- A norma dell'art. 17 comma 6 del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 6)- L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 – Lavoratori retribuiti

- 1)- L'Associazione può, come previsto dall'art. 36 del CTS, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del CTS per i volontari, **solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali.**
- 2)- In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività **non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.**

Titolo V **Organi dell'associazione**

Art. 15 – Organi Associativi

- 1)- Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'Organo di Amministrazione in questo statuto denominato Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Il Collegio dei Probiviri;

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

- f) L'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
- g) Il Revisore legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS.

Art. 16 – L'Assemblea degli associati. composizione, modalità di convocazione e funzionamento, regole di voto e deleghe

1)- L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

2)- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea **tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un solo voto anche nel caso in cui si tratti di APS, ente del Terzo Settore o ente senza scopo di lucro.**

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'esercente la potestà genitoriale, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un / decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

3)- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata contenente l'indicazione del delegante e del delegato. **E' ammessa una sola delega per associato.**

4)- L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Può essere convocata inoltre

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o
- b) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un/terzo) dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere con solerzia alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.



- 5)- L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, sarà spedito, anche con modalità telematica, al domicilio dichiarato da ciascun socio, o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono comunicato dal Socio in sede di iscrizione, **almeno dieci giorni prima** della data fissata per l'Assemblea ordinaria e **almeno sette giorni prima** di quella fissata per l'Assemblea straordinaria. L'avviso deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, per la prima convocazione nonché il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno per la seconda convocazione nel caso in cui la prima, per insufficiente numero degli associati partecipanti, non possa essere efficace.
- 6)- Le sedute dell'Assemblea possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede legale dell'Associazione,
- 7)- L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista con alcuni associati presenti fisicamente ed altri collegati in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa Assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 8)- Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione. Nelle assemblee elettive i soci eleggono un segretario e due scrutatori che costituiscono, con il Presidente in carica, il seggio per le votazioni.
- 9)- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto/inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria. competenze e quorum costitutivi e deliberativi

- 1)- E' compito dell'Assemblea ordinaria.
- a) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) revocare la carica di Presidente nei casi indicati dal presente Statuto o dalla legge;
 - f) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



- g) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
 - h) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
 - i) determinare il numero, eleggere e revocare il/i Revisore/i legale dei conti obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS;
 - j) approvare l'eventuale regolamento interno attuativo dello Statuto e gli altri eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - k) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota sociale annuale;
 - l) **deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;**
 - m) deliberare su ogni altro argomento attribuito per legge alla sua competenza o posto all'ordine del giorno e sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2)- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 3)- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria. competenze e quorum costitutivi e deliberativi

- 1)- E' compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio
- 2)- Per le delibere di cui alle lettere a) e b) l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono validamente adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- 3)- Per le delibere di cui alla lettera c) l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo, composizione, durata in carica e cause di decadenza

- 1)- Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli associati, regge e amministra l'Associazione.
- 2)- Esso è composto da 3 (tre), da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 3)- **A norma dell'art. 26 del CTS la maggioranza dei consiglieri è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile in merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza.**
- 4)- I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quelli di essi a cui è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 5)- **Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**
- 6)- Il Consiglio Direttivo elegge, nella prima riunione da tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. A parità di voti, risulterà eletto il socio più anziano di età.
- 7)- I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 8)- La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca motivata da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con le finalità e gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, altri comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o per tutte le altre cause di decadenza previste per legge. Avverso la delibera di revoca è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri con le modalità e nei termini previsti nel caso di esclusione dell'associato.
- 9)- Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono



in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti tale per cui il numero di Consiglieri scenda al di sotto di 3 (tre) o risulti pari, il Presidente convocherà subito l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive. I Consiglieri subentranti eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo. regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1)- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma ogni mese o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri.
- 2)- La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta per iscritto, anche con modalità telematica, dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire nel termine di 24 (ventiquattro) ore con qualsiasi modalità.
- 3)- In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i Consiglieri.
- 4)- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza con le modalità previste per l'Assemblea.
- 5)- Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno un mese prima dell'Assemblea generale annuale.
- 6)- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consigliere individuato fra i presenti.
- 7)- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 8)- Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 9)- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto/inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo. competenze

- 1)- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

- a) redigere il bilancio da sottoporre annualmente all'Assemblea degli associati;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- d) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea degli associati;
- k) individuare, vagliare, selezionare e adottare, avvalendosi della collaborazione non soltanto di Enti e strutture pubbliche o private, ma di tutte le competenze umane, culturali, sociosanitarie, giuridiche, sportive, finanziarie comunque fruibili, i mezzi strumentali, strutturali e umani che si presentino, di volta in volta, più rispondenti alla realizzazione ottimale delle finalità programmate;
- l) autorizzare le spese necessarie per l'attuazione del programma e delle varie attività;
- m) proporre all'Assemblea la nomina degli associati onorari;
- n) deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno dei confini comunali;
- o) deliberare le modifiche del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- r) adottare ogni altro provvedimento che gli sia attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità e degli scopi associativi nonché alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



2)- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. In tal caso trova applicazione quanto indicato all'art. 19 comma 5 del presente Statuto.

Art. 22 – Il Presidente

1)- Il Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2)- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

3)- La carica di Presidente si perde per:

- t) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) revoca motivata da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con le finalità e gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, altri comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o per tutte le altre cause di decadenza previste per legge. Avverso la delibera di revoca è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri con le modalità e nei termini previsti nel caso di esclusione del socio.

4)- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare in caso di necessità provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5)- In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente che rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente il Consiglio Direttivo provvede con urgenza a riunirsi per nominare un nuovo Presidente, nel frattempo le funzioni ordinarie sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 23 – Il Segretario

1)- Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



2)- Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali e del registro dei volontari;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo firmandoli e facendoli controfirmare al Presidente;
- d) aggiorna e verifica la posizione contributiva di ciascun socio;
- e) predispone lo schema del progetto di bilancio che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- f) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- g) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- h) è il capo del personale eventualmente assunto con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1)- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea. Al suo interno elegge un presidente e dura in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

19

2)- Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza dello Statuto e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle attività sociali e sulla esecuzione delle delibere.

3)- Può, in conseguenza del precedente comma qualora ravvisi importanti irregolarità o mancanze, proporre all'Assemblea, la decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo che risulti/risultino non avere adempiuto al proprio obbligo.

4)- Vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

5)- Rileva eventuali irregolarità amministrative dandone immediata comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

6)- Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

7)- La convocazione e le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono le medesime previste per il Consiglio Direttivo.

8)- La carica di componente del Collegio dei revisori dei Conti si perde per:

- i) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



- d) revoca motivata da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con le finalità e gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, altri comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o per tutte le altre cause di decadenza previste per legge. Avverso la delibera di revoca è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri con le modalità e nei termini previsti nel caso di esclusione del socio.
- 9)- Nel caso in cui uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Collegio provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Collegio dei Revisori dei Conti svoltasi. I membri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti tale per cui il numero dei membri del Collegio scenda al di sotto di 3 (tre), il Presidente convocherà subito l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive. I membri del Collegio subentranti eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti vigente.

Art. 25 – Il Collegio dei Probiviri

- 1)- Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea. Al suo interno elegge un presidente e dura in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.
- 2)- Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente con la presenza di tutti i suoi membri e a maggioranza dei voti, con provvedimento motivato, nel termine ordinario di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso, su quanto segue:
- a) rigetto di domande di ammissione di nuovi associati;
 - b) delibere di espulsione di associati;
 - c) delibera di revoca di cariche sociali;
 - d) controversie tra associati, tra associati ed organi sociali, tra organi sociali;
 - e) interpretazione di norme contenute nello Statuto o nei regolamenti interni dell'Associazione.
- 3)- La carica di componente del Collegio dei Probiviri si perde per:
- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca motivata da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con le finalità e gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli



obblighi statutari, altri comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o per tutte le altre cause di decadenza previste per legge.

4)- Nel caso in cui uno o più membri del Collegio dei Probiviri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Collegio provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Collegio dei Probiviri svoltasi. I membri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti tale per cui il numero dei membri del Collegio scenda al di sotto di 3 (tre), il Presidente convocherà subito l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive. I membri del Collegio subentranti eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

Art. 26 – L'Organo di Controllo

1)- **Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo anche monocratico** che rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2)- Nei casi previsti dall'art. 30 comma 1 del CTS l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3)- E' compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo corretto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del CTS;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del CTS. L'eventuale bilancio sociale darà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

4)- L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di



ispezione e controllo e a tal fine può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – Il Revisore legale dei conti

1)– **Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.**

2)– L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

3)– L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

4)– L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5)– Il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire alcuna altra carica sociale all'interno dell'Associazione.

Titolo VI

Bilancio – Libri sociali

Art. 28 – Bilancio di esercizio

1)– L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2)– Il bilancio di esercizio viene redatto a cura del Consiglio Direttivo e, vistato dai Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati che dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2)– Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

3)– Il Consiglio Direttivo si atterrà a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del CTS in quanto applicabili.

Art. 29 – Libri sociali e registri

1)– L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo qualora questo sia stato nominato;
 - f) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione qualora questo sia stato nominato.
- 2)- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alle lettere d), e) ed f) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3)- L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 4)- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel presente Statuto all'art. 11.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione – norme di rinvio

Art. 30 – Scioglimento dell'Associazione

- 1)- Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
- 2)- L'Assemblea che delibera lo scioglimento, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, **il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.**

23

Art. 31 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, e le disposizioni attuative e modificative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni attuative e modificative in quanto compatibili.

Art. 32 – Efficacia dello Statuto e norma transitoria di attuazione

Il presente Statuto entra da subito in vigore ad eccezione di quanto attiene specificamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Anche dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



GE.CO. Genitori Consapevoli
Associazione Famiglie di Disabili

Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104 comma 2 del CTS, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

IL PRESIDENTE

Furber F. H. P.

IL SEGRETARIO

Furber L. C. S.

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

3 26 15/01/2021

0,00 **TIF21L000026000LC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIF